

All'applicazione temporanea presso la Corte di Assise di Presidente del Tribunale di Sorveglianza

(Risposta a quesito del 9 dicembre 1998)

"1. - Il Presidente del Tribunale di Genova, premesso che il dott., già Presidente della III sezione penale e della Corte d'assise di primo grado, ha assunto le funzioni di Presidente del locale Tribunale di sorveglianza, ha osservato che egli, tuttavia, dovrebbe essere temporaneamente applicato, limitatamente a talune udienze, presso la Corte d'assise suddetta allo scopo di presiedere i dibattimenti di alcuni processi in prosecuzione, così da evitare che gli stessi siano rinviati a nuovo ruolo. Ha ritenuto doveroso sollevare il dubbio sulla legittimità della su indicata applicazione, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 68, comma quarto, dell'ordinamento penitenziario (legge 25 luglio 1975 n. 354), come sostituito dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986 n. 663. Ed ha, quindi, formulato al riguardo un quesito al Consiglio Superiore della Magistratura, pur manifestando l'opinione che la norma suddetta non precluda la possibilità di un'applicazione sporadica all'ufficio giudiziario di provenienza, e per un numero circoscritto di udienze, al solo scopo di consentire la celebrazione dei processi già fissati in prosecuzione.

2. - La finalità perseguita dalla richiamata disposizione - secondo cui *"I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie"* - è essenzialmente quella di evitare che, in considerazione della particolare delicatezza e rilevanza dei compiti loro attribuiti, essi siano da quei compiti distolti per soddisfare presso altri uffici, mediante il ricorso ad applicazioni o supplenze, quelle esigenze di servizio che tali istituti sono preordinati a realizzare. In ossequio a tale *ratio*, deve perciò ritenersi che il divieto posto dall'art. 68 cit. - peraltro ribadito da questo Consiglio, con riferimento alle applicazioni extradistrettuali, con la circolare n. 4920 del 22 marzo 1996 (lett. d, punto 12) - investa le funzioni *nuove* ed *ulteriori* che si intendano assegnare al magistrato di sorveglianza e non impedisca, quindi, che questi sia applicato al suo ufficio di provenienza al solo fine di consentirgli la trattazione dei processi penali fissati in prosecuzione, i quali dovrebbero altrimenti essere rinviati a nuovo ruolo: in questa particolare ipotesi, invero, per un verso non viene ad essere affatto tradito lo spirito del citato art. 68 e per altro verso si realizza l'esigenza della *salvaguardia* dei processi in corso, esigenza che è indubbiamente apprezzabile alla stregua di un elementare principio di economia processuale e che tale è stata considerata, del resto, da questo Consiglio nella circolare in precedenza richiamata, nella quale (lett. h, punto 24) si è in termini generali ritenuto che *"E' possibile il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio giudicante di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori distretto per la definizione di un processo già incardinato"*, sia pure con i limiti ivi precisati (esclusione dell'impiego del magistrato in processi di lunga durata; necessità che la richiesta si riferisca a procedimenti incardinati anteriormente alla proposta di trasferimento della Commissione; ecc.).

Il Consiglio, pertanto

delibera

che al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Genova si risponda nel senso che l'art. 68, della l. 25 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 20 della l. 10 ottobre 1986 n. 663, non vieta che un magistrato di sorveglianza sia applicato presso il proprio ufficio di provenienza per la definizione di processi penali già incardinati."